

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 14/01/2022

CIRCOLARE 1/2022

La presente Circolare e le prossime saranno incentrate sulle principali novità introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2022 (Legge n.234 del 30/12/2021) o da variazioni normative che entrano in vigore dal 1/1/2022.

MODIFICA DEGLI SCAGLIONI IRPEF, DELLE DETRAZIONI e del TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'IRPEF in vigore dal 2022, come risulta dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, sembra promettere risparmi d'imposta per tutti i contribuenti. E ciò non deriva solo dalla riduzione delle aliquote dalle attuali 5 a 4, ma è l'effetto di altri fattori, anch'essi rivisti: si tratta delle detrazioni per lavoro e del trattamento integrativo di 1.200 euro per i lavoratori dipendenti con redditi bassi.

L'intervento sull'IRPEF, che è presente nella legge di Bilancio 2022, ridisegna il profilo della progressività del prelievo, mediante la revisione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni di imposta specifiche per tipologie di reddito.

Il primo aspetto riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote. Nella tabella che segue si raffrontano le due curve delle aliquote, ante e post legge di Bilancio 2022.

Da	A	Aliquota fino al 31 dicembre 2021	Aliquota dal 1° gennaio 2022	Differenza
0	15.000	23%	23%	0%
15.000	28.000	27%	25%	-2%
28.000	50.000	38%	35%	-3%
50.000	55.000	38%	43%	+5%
55.000	75.000	41%	43%	+2%
75.000	In poi	43%	43%	0%

Dal raffronto delle aliquote e scaglioni è evidente che nei primi scaglioni, dopo il primo, si assiste alla riduzione delle aliquote mentre c'è un incremento negli scaglioni superiori e ciò dovrebbe garantire una riduzione dell'aliquota di imposta lorda (cioè prima delle detrazioni) per tutti i contribuenti con reddito maggiore di 15.000 euro.

La Legge di Bilancio 2022, pur confermando l'attuale struttura delle detrazioni per lavoro distinte a seconda del "tipo" di lavoro (lavoro dipendente, pensione e altri redditi), modifica gli importi spettanti.

Sono state anche introdotte modifiche alla normativa circa il trattamento integrativo, meglio conosciuto come bonus IRPEF o bonus 100 euro.

Con le vecchie regole, per i redditi fino a 28.000 euro, ai lavoratori dipendenti spettava un trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020) al quale si affiancava l'ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2, D.L. n. 3/2020).

Da 1° gennaio 2022, viene disposto che:

- l'importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
- il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettera a-b e comma 1-ter TUIR), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis TUIR), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda;
- viene eliminata l'ulteriore detrazione (art. 2, D.L. n. 3/2020).

ABOLIZIONE DELL'IRAP PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

La Legge di Bilancio 2022 elimina l'IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive) a partire dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni. L'eliminazione dell'imposta in oggetto per le persone fisiche comporta che le stesse siano esonerate chiaramente dal versamento dell'acconto dell'anno 2022. Pertanto gli ordinari versamenti previsti a seguito delle dichiarazioni dei redditi prevederanno, per le persone fisiche, il versamento del solo saldo dell'IRAP riferita all'anno 2021 e non anche il versamento dell'acconto riferito all'annualità 2022.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA GIOVANI UNDER 36

La Legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).

La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogato l'atto. Se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.

Prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:

- si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;
- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto di locazione;
- si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA